



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 DEL 28 DICEMBRE 2017

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA CON IL COMUNE DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI DEL SERVIZIO DI TUTELA PAESAGGISTICA.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **16,43** nella Sala delle Adunanze del Comune, in seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Sigg.ri Consiglieri proclamati eletti a seguito di consultazioni popolari dei giorni 26 e 27 maggio 2013, risultano all'appello nominale:

		Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	x	
VITOLO	Mariano	x	
PASTORE	Marco	x	
VILLARI	Eliana	x	
GHIURMINO	Gianbenedetto		x
RONGA	Ugo	x	
PLAITANO	Francesco	x	

Assegnati n. 7
In carica n. 7

Presenti n. 6
Assenti n. 1

Assume la Presidenza il Sindaco avv. Alessandro Rizzo.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo. La seduta è pubblica

Presenti n. 6

Assenti n. 1 (Ghiurmino)

Il Sindaco dà lettura del punto all'ordine del giorno e illustra l'argomento evidenziando l'opportunità di rinnovare la convenzione con il Comune di Castiglione del Genovesi per la gestione associata del Servizio Tecnico di Tutela Paesaggistica.

Il Sindaco preso atto che non ci sono interventi sottopone ai voti la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 22 del 24 giugno 2010, esecutiva, con la quale si è provveduto ad approvare, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs 18.08.2000 n. 267), lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Castiglione del Genovesi per la gestione associata del Servizio Tecnico di tutela paesaggistica;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 30 del 6 agosto 2012, esecutiva, con la quale si è provveduto a prorogare la validità e l'efficacia della Convenzione con il Comune di Castiglione del Genovesi per la gestione associata del Servizio Tecnico di tutela paesaggistica per ulteriori due anni dalla data inizialmente prevista per la sua scadenza ovvero 24.07.2012

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 35 del 27.11.2014, esecutiva, con la quale si è provveduto a rinnovare la convenzione con il Comune di San Mango Piemonte per la gestione associata del Servizio Tecnico di Tutela Paesaggistica per ulteriori due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione;

PRESO ATTO che l'efficacia di detta convenzione, sottoscritta in data 13 gennaio 2015 dai Sindaci dei Comuni di San Mango Piemonte e Castiglione del Genovesi è scaduta in data 13 gennaio 2017;

PRESO ATTO sia della positiva valutazione sull'esperienza della gestione in forma associata del servizio sia della necessità di garantire il buon andamento ed il regolare funzionamento del servizio assicurando la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio, come previsto dal comma 6 dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 così come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63;

EVIDENZIATO che:

- la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è stata esercitata dai Comuni della Campania, attraverso il parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata di cui alla L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, ovvero dall'Organo Collegiale di cui al comma 2, dell'art. 41 della L.R. 22 dicembre 2004, n.16;

- questo Ente, a norma dell'art. 1, comma 6 della L.R. 19/01, si è avvalso della facoltà di non includere la Commissione Edilizia tra gli organi ritenuti indispensabili dalla legge n. 449/1997, per cui le funzioni della anzidetta Commissione risultano attribuite al Responsabile dell'Ufficio che riveste preminente competenza in materia;

- la legge 16/2004 all'art. 41 c. 2 prevedeva che nei Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico ambientale, attribuite alla Commissione Edilizia Integrata dalla L. 10/82, fossero esercitate da un Organo Collegiale costituito dal responsabile dell'Ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente e da quattro membri esperti designati dal Consiglio Comunale con voto limitato;

- che la L. 1/2011 ha abrogato l'art. 41, commi 2 e 3 della L.R. n. 16/2004;
- come chiarito dalla Regione Campania con le note prot. 942/SP del 07/07/2011 e prot. n. 2279 del 02/08/2011, è vigente la disciplina di cui all'Allegato alla l.r. n. 10/82, con le procedure ivi previste, pertanto i Comuni sprovvisti di C.E., ovvero quelli che avevano istituito l'Organo Collegiale, devono istituire la Commissione Locale per il Paesaggio ex art. 148 del d.lgs 42/2004, costituita da cinque membri esperti in materia di beni ambientali così come previsto dall'allegato alla L.R. n. 10/82, da affiancare al Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

Con la seguente votazione resa nei modi e termini di legge

Presenti n. 6

Assenti n. 1 (Ghiurmino)

Con Voti Favorevoli UNANIMI

DELIBERA

1. di rinnovare la convenzione con il Comune di Castiglione del Genovesi per la gestione associata del Servizio Tecnico di Tutela Paesaggistica per ulteriori due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa secondo lo schema allegato;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Castiglione del Genovesi;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL
SERVIZIO TECNICO DI TUTELA PAESAGGISTICA**

L'anno _____addì _____ del mese di _____

TRA

Il Comune di San Mango Piemonte, Cod. Fisc. 80018830655, rappresentato dall'avv. Alessandro Rizzo, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Comune di Castiglione del Genovesi, Cod. Fisc. 80018790651, rappresentato dal dott. Generoso Bottigliero, che agisce in esecuzione della deliberazione di C.C. _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

che

Con Deliberazione di C.C. n. 22 del 24 giugno 2010, esecutiva, il Comune di San Mango Piemonte ha approvato, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs 18.08.2000 n. 267), lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Castiglione del Genovesi per la gestione associata del Servizio Tecnico di tutela paesaggistica;

Con Deliberazione di C.C. n. 9 del 29 giugno 2010, esecutiva, il Comune di Castiglione del Genovesi ha approvato, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs 18.08.2000 n. 267), lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di San Mango Piemonte per la gestione associata del Servizio Tecnico di tutela paesaggistica;

Con Deliberazione di C.C. n. 3 del 27 luglio 2012, esecutiva, il Comune di Castiglione del Genovesi ha provveduto a prorogare la validità e l'efficacia della Convenzione con il Comune di San Mango Piemonte per la gestione associata del Servizio Tecnico di tutela paesaggistica per ulteriori due anni dalla data inizialmente prevista per la sua scadenza ovvero 24.07.2012;

Con Deliberazione di C.C. n. 30 del 6 agosto 2012, esecutiva, il Comune di San Mango Piemonte ha provveduto a prorogare la validità e l'efficacia della Convenzione con il Comune di Castiglione del Genovesi per la gestione associata del Servizio Tecnico di tutela paesaggistica per ulteriori due anni dalla data inizialmente prevista per la sua scadenza ovvero 24.07.2012;

Con Deliberazione di C.C. n. 35 del 27 novembre 2014, esecutiva, il Comune di San Mango Piemonte ha provveduto a rinnovare la Convenzione con il Comune di Castiglione del Genovesi, approvando, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs 18.08.2000 n. 267), un nuovo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio Tecnico di tutela paesaggistica;

Con Deliberazione di C.C. n. 27 del 19 dicembre 2014, esecutiva, il Comune di Castiglione del Genovesi ha provveduto a rinnovare la Convenzione con il Comune di San Mango Piemonte, approvando, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs 18.08.2000 n. 267), un nuovo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio Tecnico di tutela paesaggistica;

Con Deliberazione di C.C. n. ____ del _____2017, esecutiva, il Comune di San Mango Piemonte ha provveduto a rinnovare la Convenzione con il Comune di Castiglione del Genovesi, approvando, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs 18.08.2000 n. 267), un nuovo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio Tecnico di tutela paesaggistica;

Con Deliberazione di C.C. n. ____ del _____2017, esecutiva, il Comune di Castiglione del Genovesi ha provveduto a rinnovare la Convenzione con il Comune di San Mango Piemonte, approvando, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs 18.08.2000 n. 267), un nuovo schema di convenzione per la gestione associata del Servizio Tecnico di tutela paesaggistica;

che la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dai Comuni della Campania, attraverso il parere espresso dalla Commissione Edilizia Integrata di cui alla L.R. 23 febbraio 1982, n. 10, ovvero dall'Organo Collegiale di cui al comma 2, dell'art. 41 della L.R. 22 dicembre 2004, n.16;

che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , di seguito denominato Codice - così come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63, in relazione al paesaggio - dispone, al comma 6 dell'art. 146, che le Regioni possono conferire o confermare l'esercizio della suddetta funzione amministrativa, tra gli altri, anche ai Comuni, a condizione che quest'ultimi dispongano di strutture atte a garantire adeguati livelli di competenze tecnico-scientifiche e, nel contempo, siano in grado di garantire la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

che la Giunta Regionale della Campania con Delibera n. 1122 del 19 giugno 2009 ha stabilito che i Comuni della Campania con eventuali difficoltà a dotarsi delle suddette previste strutture organizzative - vuoi per dimensione demografica, e carenza e/o idoneità di personale in organico, nonché di risorse finanziarie - devono garantire la prevista attività di differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico edilizio, di cui al comma 6 dell'art. 146 del Codice, attraverso una delle seguenti modalità: a) designando, all'uopo, un responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica diverso da quello competente per il rilascio dei soli titoli abilitativi di tipo urbanistico- edilizi, scelto con stipula di apposita convenzione tra professionisti esterni, anche iscritti ai pertinenti albi professionali provinciali, in possesso dei requisiti di cui alle qui richiamate LL.RR. n. 10/82 e 16/04 e designati ai sensi delle stesse; b) attraverso forme associative, con uno o più Comuni, ai sensi del Titolo II, Capo V del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tra l'altro usufruenti delle relative politiche di sostegno regionale di cui alla deliberazione G.R.C. n. 1446 del 18.9.2008;

che il D.Lgs. n. 267/2000 prevede all'art. 30 che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici;

che le Amministrazioni Comunali di Castiglione del Genovesi e di San Mango Piemonte, si sono più volte confrontate sul tema attraverso i loro rappresentanti approfondendo i vari aspetti della gestione in convenzione dei servizi comunali;

che il servizio tecnico di tutela paesaggistica riveste un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da esigere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e ciò al fine di gestire e controllare efficacemente gli eventi che interessano il

territorio e lo sviluppo della pianificazione territoriale in armonia con l'ambiente e con la esigenze della collettività;

che l'esperienza di gestione associata del servizio in oggetto si è rivelata positiva sia ed ha garantito il buon andamento ed il regolare funzionamento del servizio assicurando la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative di tipo urbanistico-edilizio, come previsto dal comma 6 dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 così come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2008 n. 63;

**Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Oggetto della convenzione

I Comuni di San Mango Piemonte e di Castiglione del Genovesi e di, al fine di garantire la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, costituiscono un ufficio intercomunale per la gestione associata e coordinata del servizio di tutela paesaggistica.

La struttura associata anzidetta assume la denominazione di ufficio intercomunale di tutela paesaggistica.

Articolo 2

Servizi in convenzione

Gli enti convenzionati si impegnano a svolgere in modo associato e coordinato il servizio di tutela paesaggistica secondo le disposizioni della presente convenzione al fine di garantire la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia nonché realizzare economie sempre maggiori, riduzioni di costi correnti e d'investimento, e per raggiungere la finalità di un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili.

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede all'attività istruttoria e provvedimentale delle pratiche inerenti il servizio di tutela paesaggistica e aspetti ad essi connesso.

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma di convenzione sono atti della gestione associata con effetti vincolanti per i singoli Comuni partecipanti.

Articolo 3

Obblighi degli enti aderenti

I Comuni si obbligano reciprocamente a garantire il personale necessario, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, nel modo seguente:

- Comune di San Mango Piemonte n. 1 (uno) dipendente cat. D – Responsabile del Servizio U.T.C
- Comune di Castiglione del Genovesi n. 1 (uno) dipendente cat. D – Responsabile del Servizio U.T.C.;

Per le finalità dell'adozione degli atti che dovranno essere adottati nei confronti del personale costituente l'ufficio in oggetto, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico ed il rapporto di servizio dei dipendenti stessi con gli enti associati. Si concorda che il rapporto organico degli addetti all'ufficio sia posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti dei Comuni associati, in quanto con la convenzione non si costituisce un nuovo ente ma si disciplina un rapporto di natura contrattuale.

Il rapporto organico trova la sua fonte, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella legge e nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune di appartenenza, mentre il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto.

Articolo 4

Responsabilità del Procedimento

Per garantire la piena funzionalità dell'ufficio ed al fine di garantire la differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, la responsabilità del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica verrà attribuita da ciascun Sindaco al dipendente designato dall'altro Comune in convenzione.

L'attività del personale in convenzione sarà oggetto di valutazione al fine dell'erogazione della salario accessorio da parte dell'Ente di appartenenza

Articolo 5

Forme di consultazione

I Comuni aderenti concordano di istituire una Conferenza permanente dei Sindaci (o loro delegati) per monitorare lo svolgimento dell'attività dell'ufficio.

I dipendenti addetti al servizio associato definiranno idonee forme di coordinamento nonché le modalità operative di organizzazione e gestione del servizio in convenzione relazionando periodicamente alla Conferenza dei Sindaci dell'attività svolta.

Articolo 6

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è stabilita in due anni dalla sua sottoscrizione.

Ciascun Comune aderente avrà il diritto di recedere durante il periodo di durata della presente convenzione mediante adozione di deliberazione del Consiglio Comunale comunicata all'altro Ente.

Il recesso avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione della predetta delibera.

Spirati i termini previsti dal primo ovvero dal terzo comma del presente articolo, l'ufficio dovrà in ogni caso garantire la conclusione dei procedimenti pendenti e non ancora definiti.

Articolo 7

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Articolo 8

Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di San Mango Piemonte

Il Sindaco del Comune di Castiglione del Genovesi



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: Convenzione per la gestione associata del servizio di tutela paesaggistica-RINNOVO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

.....
.....
.....

Lì, 21.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

arch. Fabio Peluso

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione di entrata e non è pertanto dovuto il parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012

Lì, 21.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

rag. Agnese Russo

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno **25.01.2018** per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69)

Lì, 25.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

E' copia conforme all'originale

Lì, 25.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Luisa Gallo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

() è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

Lì, 25.01.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo
